Sentenza n. 1 **/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **37945** del registro di Segreteria, nei confronti del signor: PICCINONNA Francesco, (c.f.: PCCFNC55T02A893F), nato a Bitonto (BA) il 02.12.1955, residente in Bitonto frazione Mariotto, alla via Diego Gentile n. 17;

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. 219/2024/CMP;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 con Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa SAVINO, il relatore nella persona del Presidente, dott. Alberto MINGARELLI, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Lucia MINERVINI, non costituito, né comparso il convenuto.

FATTO

Con le note prot. n. 0628938/2023 del 18.12.2023 della Squadra Operativa Volante della Guardia di Finanza- Tenenza di Bitonto e prot. n. 59/1-5 del

26.4.2024 del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, è stato denunciato alla Procura Regionale un danno erariale pari ad €. 13.523,30, derivante dall'illecita percezione, da parte di Piccinonna Francesco, di contributi comunitari erogati nel settore della Domanda Unica negli anni dal 2014 al 2020.

Le indagini hanno preso spunto dall'analisi di un *data base* fornito dall'ISMEA (Istituto dl Servizi per il Marcato Agricolo Alimentare) nel quale sono riportate le superfici agricole di proprietà dell'Istituto che sono state poste in vendita sulla Banca nazionale delle terre agricole al fine di verificare se le stesse fossero state dichiarate in conduzione per il percepimento di contribuzioni comunitarie, verificandone, all'uopo, la regolarità.

Dalla consultazione del sistema telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), è emerso che alcuni terreni censiti in agro del comune di Bitonto (BA) al foglio 74 particella 01; foglio 89 particelle 116, 135; foglio 91 particella 129; foglio 92 particelle 32, 208; foglio 101 particella 5; foglio 113 particella 33 e Palo del Colle foglio 16 particelle 23, 24, e 179, per un'estensione di ettari 08, are 68 e ca 21 di proprietà dell'ISMEA, sono stati acquistati con patto di riservato dominio da Piccinonna Francesco, giusto atto a rogito notar Alfredo Polito di Bitonto in data 7.7.1987.

Non essendo state pagate le rate del prezzo concordato, il contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato con ISMEA, su domanda dell'Istituto stesso, è stato risolto dalla Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ha emesso la sentenza n. 1738/2003, depositata in data 8.4.2003, passata in giudicato l'8.11.2003.

Tuttavia, negli anni dal 2014 al 2020, i suddetti fondi sono stati inseriti nella

consistenza aziendale del produttore agricolo Piccinonna Francesco che ne ha denunciato il possesso "a titolo di proprietà" ed ha richiesto ed ottenuto contributi comunitari a carico del FEAGA presentando la domanda unica di pagamento (DUP) per gli anni dal 2014 al 2020.

Il Piccinonna, infatti, benché a conoscenza: che i terreni non fossero più nella sua materiale disponibilità, non avendo tra l'altro attivato la procedura di ritorno *in bonis* con o senza riscatto con l'ISMEA, prevista nei "*criteri per la vendita dei terreni nell'ambito della Banca delle terre agricole*", con la possibilità di rimuovere i fondi dalla predetta banca, ha inteso continuare a dichiarare "*a titolo di proprietà*" nella consistenza aziendale la disponibilità dei terreni innanzi riportati, utilizzandoli per formare le domande uniche di pagamento e richiedere contributi comunitari.

Il Piccinonna ha omesso di comunicare, all'operatore del Centro di Assistenza Agricola (CAA), che ha predisposto, validato e trasmesso telematicamente le domande di aiuto sul portale SIAN al fine di far erogare gli aiuti comunitari dall'AGEA, che i terreni sono rientrati nella disponibilità di ISMEA dal 2003, essendo intervenuta sentenza di risoluzione contrattuale emessa dalla Corte di Appello di Roma.

Con la nota numero 30/24 del 15.04.2020, il Reparto Carabinieri per la tutela agroalimentare di Salerno ha richiesto ad AGEA se possano ritenersi legittimi i titoli di conduzione di superfici agricole di proprietà ISMEA, recte terreni per i quali è stato stipulato un atto notarile di compravendita con patto di riservato dominio, ed è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale passata in giudicato, tenuto conto che gli stessi vengono dichiarati "a titolo di proprietà" e riportati nella consistenza aziendale.

AGEA, con nota n. 0028161 del 23.04.2020, ha chiarito... *" fatti salvi i casi in cui i vecchi assegnatari abbiano fatto ricorso avverso la sentenza o in cui si siano ravveduti dopo la sentenza stessa, per tutti gli altri non è da considerarsi valido come titolo di conduzione indicato nel fascicolo la proprietà".*

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi illecitamente percepiti.

Campagna 2014

Per la campagna 2014 il produttore Piccinonna Francesco ha presentato la domanda unica di pagamento n. 40806071904 datata 05.05.2014, con la scheda di validazione n. 40357926035 percependo il 22.10.2014 un acconto di €. 811,17 e il 18.02.2015 il saldo di €. 839,78 per un totale di euro 1.650,95, bonificato sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Campagna 2015

Per la campagna 2015 il produttore Piccinonna Francesco ha presentato la domanda unica di pagamento n. 50265546346 datata 12.06.2015, con la scheda di validazione n. 50358856024 percependo il 06.11.2015 un acconto di €. 1.140,56, il 29.2.2016 il saldo di €. 363,51, il 21.06.2016 il saldo di €. 155,99 e l'1.7.2016 il saldo di €. 466,98, per un totale di euro 2.127,04, bonificato sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Campagna 2016

Per la campagna 2016 il produttore Piccinonna Francesco ha presentato la domanda unica di pagamento n. 60264295217 datata 14.06.2016, con la scheda di validazione n. 60381120843, percependo il 28.11.2016 l'anticipo di €. 1.142,53, il 1.3.2017 il saldo di €. 375,39 e il 26.06.2017 il saldo di €.

533,52, per un totale di euro 2.051,44, bonificato sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Campagna 2017

Per la campagna 2017 il produttore Piccinonna Francesco ha presentato la domanda unica di pagamento n. 70261860574 datata 09.05.2017, con la scheda di validazione n. 70261860574, percependo il 26.10.2017 l'anticipo di €. 1.205,92, il 29.12.2017 il saldo di €. 396,23 e il 28.06.2018 il saldo di €. 584,84, per un totale di euro 2.186,99, bonificato sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Campagna 2018

Il produttore Piccinonna Francesco per la campagna 2018 ha presentato la domanda unica di pagamento n. 80205881252 datata 07.03.2018, con la scheda di validazione n. 80377127511 percependo il 26.10.2018 l'anticipo di €. 1.219,06, il 24.12.2018 il saldo di €. 400,55 e il 21.06.2019 il saldo di €. 471,76, per un totale di euro 2.091,37, bonificato sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Campagna 2019

Il produttore Piccinonna Francesco per la campagna 2019 ha presentato la domanda unica di pagamento n. 90260915591 datata 18.03.2019, con la scheda di validazione n. 90372715699 percependo il 28.10.2019 l'anticipo di €. 1.252,20, il 24.03.2020 il saldo di €. 411,44, per un totale di euro 1.633,64, bonificato sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso

presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Campagna 2020

Il produttore Piccinonna Francesco per la campagna 2020 ha presentato la domanda unica di pagamento n. 00265972877 datata 9.7.2020, con la scheda di validazione n. 00378687834, percependo il 3.11.2020 l'acconto di €. 1.237,46, il 24.12.2020 il saldo di €. 353,56 e il 29.06.2021 il saldo di €. 160,85, per un totale di euro 1.751,87, bonificato, sul conto corrente IT09X0538541381040008552469, acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto/Intesa San Paolo Ivrea.

Osserva la Procura regionale che la normativa in materia stabilisce che il produttore, oltre ad utilizzare i terreni, per ottenere i benefici deve altresì dimostrare di condurre i fondi in qualità di proprietario o in forza di contratti per il godimento dei beni (affitto, locazione, comodato, etc.), o della costituzione di diritti reali (usufrutto, enfiteusi, etc.) e deve fornire all'amministrazione copia autenticata del titolo, valido ed efficace, regolarmente registrato o, in assenza di contratto scritto, deve produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante.

La sussistenza di un valido ed efficace titolo giuridico ai fini dell'erogazione dell'aiuto è prescritto dalla Circolare di Agea n. 35 del 24.04.2001 "*Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: Seminativi, Zootecnia, Sviluppo Rurale e settore vitivinicolo*", che prevede un sistema di cautela per l'erogazione dei contributi, in base al quale il produttore interessato ad ottenere gli aiuti comunitari deve comprovare la proprietà del fondo o, comunque, qualunque altro titolo di conduzione dei terreni idoneo a consentire la presentazione della

domanda di aiuto.

Titolare del diritto all'aiuto, quindi, è solo colui che possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale "coltivazione" dei fondi agricoli.

Ne deriva che l'effettiva coltivazione dei fondi, svincolata dall'esistenza di un valido ed efficace titolo di conduzione, non legittima da sola l'erogazione dei contributi comunitari.

Pertanto, alla luce di tutte le risultanze delle indagini così come testè delineate, Piccinonna Francesco non aveva diritto ai suddetti contributi comunitari erogatigli da AGEA a seguito della presentazione delle DDUUPP in esame e, quindi, ad avviso della Procura regionale, dalla vicenda in esame è conseguito un danno erariale, pari all'importo complessivo di €. 13.523,30, corrisposto a Piccinonna Francesco dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a titolo di sostegno diretto all'attività agricola.

La Procura regionale, pertanto, ha provveduto a far notificare a Piccinonna Francesco, in data 28.05.2025, l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del d. lgs. 26.08.2016, n. 174.

L'invitato, tuttavia, non ha presentato deduzioni difensive, né ha richiesto l'audizione personale.

Il convenuto non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, il rappresentante della Procura regionale ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di condividere la richiesta di condanna nei confronti del

convenuto.

2. Il convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituito e, pertanto, è da ritenersi contumace.

3. Dalla lettura degli atti risulta che, al momento della notifica del processo verbale del 14 dicembre 2023 da parte della GdF di Bitonto, il Piccinonna ha dichiarato di non avere ricevuto alcun bonifico.

3.1. Tuttavia, negli allegati della Procura regionale risultano dettagliati le domande dello stesso Piccinonna ed i pagamenti disposti da Agea a suo favore, che smentiscono la sua affermazione.

4. Dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il Piccinonna è stato oggetto anche di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bari n. 1057/25.

4.1. L'imputazione risulta essere stata la seguente: "*del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui agli artt. 81 e 640 bis c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistiti nell'omessa dichiarazione, all'operatore del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Bari - preposto alla predisposizione, validazione e trasmissione telematica delle domande di aiuto sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l'erogazione degli aiuti comunitari da parte dell'ente pubblico AGEA - della circostanza sopravvenuta per cui i terreni censiti in Bitonto (al foglio 74 particella I: foglio 89, particelle 16, 135; foglio 91, particella 129; foglio 92, particelle 32, 208; foglio 101 particella 5; foglio 113 particella 33) e Palo del Colle (foglio 16 particelle 23,24 e 179) per una estensione di ettari 8, are 68 e ca 21, già ammessi a beneficio comunitario, a far data dal*

ló.05.2003 erano rientrati nella disponibilità di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per intervenuta sentenza n. 1738/2003 di risoluzione contrattuale emessa dalla Corte di Appello di Roma, inducendo in errore l'AGEA circa il possesso dei requisiti per ottenere la corresponsione dell'indennità comunitaria, si procurava un ingiusto profitto commisurabile in euro 11.741,13 con pari danno per l'Unione Europea e lo Stato italiano:

- Totale campagna 2014, domanda unica di pagamento n. 40806071940 del 5.5.2014: importo erogato euro 1650,95, data di valuta 17.10.2014 e 12.02.2015 con credito sul c.c. IT09X053854I381040008552469 presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Partono;

- Totale campagna 2015, domanda unica di pagamento n. 50265546346 del 12.6.2015: euro 2127,04, data di valuta 05.11.2015-22.02.2016 con accredito sul c.c. IT09X053854l381040008552469 plesso Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto;

- Totale campagna 2016, domanda unica di pagamento n. 60264295217 del 14.6.2016: importo erogato euro 2051,14, data di valuta 25.11.2016-28.02.2017 e 23.06.2017 con accredito sul c.c. IT09XO53854l381040008552469 presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto;

- Totale campagna 2017, domanda unica di pagamento n. 70261860574 del 9.5.2017: importo erogato euro 2186,99, data di valuta 25.10.2017-28.12.2017 e 25.06.2018 con accredito sul c.c, IT09X0538541381040008552469 presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto;

- Totale campagna 2018, domanda unica di pagamento 80265881252 del

7.3.2018; importo erogato euro 2091,37, data di valuta 25.10.2018-21.12.2018 e 19 06.2019 con accredito sul c.c. IT09X05385l38l040008552469 presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto;

Totale campagna 2019, domanda unica di pagamento n. 90260915591 del 18.3.2019; importo erogato euro 1633,64, data di valuta 25.10.2019 c 23.03.2020 e 19.06.2019 con accredito sul c.c. lT09X05385413 8l040008552469 presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata succursale di Mariotto.

Commesso in Bari, dal 05.05.2014 al 23.02.2020".

4.2. Il dispositivo della sentenza penale era "*di non doversi procedere nei confronti di …omissis…e PICCINONNA Francesco, in ordine al reato loro ascritto, perché estinto per esito positivo della messa alla prova*".

5. Come osservato dalla Procura regionale, la materia degli aiuti comunitari in campo agricolo è disciplinata, tra l'altro, dal regolamento CE n. 1251/1999, cui ha fatto seguito il regolamento CE n. 1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n. 73/2009 che ha modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura, introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (disaccoppiamento) e soggetto al rispetto di determinate norme di condizionalità (in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere degli animali - articoli 5 e 6 Reg. CE); all'agricoltore viene, così, erogato un incentivo economico legato all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola.

5.1. Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, l'aspirante deve vantare

la disponibilità dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di riferimento. Non è, cioè, sufficiente che l'interessato affermi di avere la materiale disponibilità dei terreni, occorrendo che dimostri che detta disponibilità scaturisca da uno dei previsti titoli giuridici idonei a farla conseguire. Pertanto, sono state codificate, per la compilazione delle richieste di aiuto, le modalità di conduzione da indicare per ciascuna particella o sua porzione segnalata nella domanda (proprietà, affitto, mezzadria, comodato, usufrutto).

5.2. L'erogazione del contributo, dunque, è condizionata alla sussistenza di un titolo, valido, legittimo e debitamente documentabile, attributivo al coltivatore della disponibilità della superficie: ciò che rileva, ai fini della qualificazione di legittimità della percezione degli aiuti comunitari da parte del produttore è, quindi, il requisito della consistenza territoriale dichiarata nel Fascicolo Aziendale che deve essere sostenuta da idonei titoli di conduzione, dalla data di efficacia degli stessi.

5.3. Si sottolinea che la disponibilità dei terreni deve essere "titolata", nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a fondamento della disponibilità dei terreni stessi per poter richiedere i contributi comunitari.

6. La stessa giurisprudenza contabile ha affermato che *..."la dimostrazione dei titoli giuridici che legittimano la disponibilità dei fondi rustici da parte del soggetto richiedente è finalizzata ad evitare facili abusi e truffe, oltre che a consentire, da un lato, un controllo più agevole ed efficace sulla regolarità e sulla veridicità della miriade di istanze che annualmente pervengono all'A.G.E.A. e, da un altro lato, una più sollecita erogazione delle somme*

spettanti agli effettivi aventi diritto". (Corte dei conti per la reg. Sicilia, sent. n. 3331/2013).

7. Nella vicenda in oggetto, il beneficiario, sig. Piccinonna, ha presentato le DDUUPP negli anni dal 2014 al 2020 e ne ha percepito i relativi premi, pur non avendo più la legittima disponibilità/conduzione dei terreni in questione in quanto già tornati ad ISMEA sin dal 2003, per effetto della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1738/2003.

8. Il suo comportamento ha contravvenuto a quanto prescritto dal diritto nazionale (D.P.R. n.503/99, integrato dal D.lgs. n. 99/2004, istitutivo del fascicolo aziendale dell'agricoltore, circolare AGEA n. 35/2001) in attuazione delle prescrizioni comunitarie (Regg. CE 3508/92, 2988/95) che impongono, agli stati membri, di istituire un Sistema Integrato di Gestione e Controllo che ha, tra gli altri, l'obiettivo di prevenire e perseguire le frodi e le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità e negligenze.

9. Va considerato, inoltre, che l'art. 60 del Reg.(CE) n. 1122/2009 che in materia di Dichiarazione eccessiva intenzionale dispone: "*Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro. Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57.*

Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato".

10. Tale normativa prevede chiaramente che l'illecito commesso volontariamente, come nel caso di specie, non possa essere tollerato ove sia superata una determinata soglia, stabilita, alternativamente, in valore relativo (0,5% della superficie determinata) ovvero in valore assoluto (un ettaro).

Inoltre, l'art. 30 del Reg. (CE) n. 73/2009 prevede la c.d. clausola di elusione per effetto della quale "*non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno*".

11. La stessa clausola di elusione è stata ripresa dall'art. 60 del Reg. (UE) 1306/2016: "*Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*".

11.1 Infine, l'art. 75 del DPR n. 445/2000 dispone che *"... qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".*

12. Come osservato dalla Procura regionale nel caso di specie, risulta superata, per fatto evidentemente doloso, la "soglia di irregolarità" ammissibile indicata

dai Regolamenti citati e sono state "*create artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*", come agevolmente rilevabile dalla documentazione utilizzata per ottenere il beneficio in argomento, pertanto l'intera erogazione del contributo pubblico riguardante le campagne dal 2014 al 2020 costituisce danno erariale da imputare alla condotta dolosa di Piccinonna Francesco.

13. Il complessivo quadro probatorio (tra cui le sentenze, sia in sede civile che penale, passate in giudicato) ha evidenziato, infatti, che il comportamento del percettore del finanziamento è stato intenzionalmente preordinato alla creazione delle fittizie condizioni che gli hanno poi consentito di percepire il contributo pubblico, pur in assenza dei presupposti previsti.

14. Egli ha simulato la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, ha preveduto e voluto l'evento dannoso quale conseguenza delle proprie azioni od omissioni predisponendo e presentando, all'Ente erogatore, documentazione non corrispondente alla realtà allo scopo di dimostrare fittiziamente di avere la disponibilità dei terreni. In tal modo, egli ha beneficiato di risorse finanziarie pubbliche in modo illecito, avendo conseguito gli aiuti economici in realtà non dovuti.

15. L'aver destinato parte delle risorse pubbliche a beneficio di un soggetto che non aveva i requisiti espressamente previsti dalla normativa in materia per ottenerli, si è tradotto, infine, nella sottrazione delle suddette risorse ad un impiego proficuo e legittimo da parte di altri agricoltori.

16. Per tutto quanto precede, in presenza di tutti gli elementi per la condanna al danno erariale, secondo questo Collegio, il signor Piccinonna Francesco deve ritenersi responsabile del danno patrimoniale complessivo di €.

13.523,30 causato alle finanze dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, oltre interessi, rivalutazione monetaria.

17. Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla presente decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37945** del registro di Segreteria, così provvede:

DICHIARA

la contumacia, ex art. 93 c.g.c., del signor Piccinonna Francesco.

CONDANNA

il signor PICCINONNA Francesco al risarcimento del danno in favore di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) pari ad € 13.523,30, oltre interessi legali dalla data del mancato riversamento fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 3.12.2025.

Il Presidente Estensore

Alberto MINGARELLI

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 144,00.

Depositata in Segreteria in data 8 gennaio 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino